

FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE (%)
200.000-400.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	5
	Euro IV	1
	Euro III	0
400.001-1.200.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	7
	Euro IV	2
	Euro III	0
1.200.001-2.500.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	9
	Euro IV	3
	Euro III	0
2.500.001-5.000.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	11
	Euro IV	5
	Euro III	2
Oltre 5.000.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	13
	Euro IV	6
	Euro III	3

8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.

9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2020, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro la data di apertura della fase 1 di cui al punto 27.

12. L'Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le regole proprie della contabilità pubblica.

TITOLO II PRESENTAZIONE DOMANDE

13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>

A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>

14. Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

